

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premessò che:

la legge 28 ottobre 1999, n. 410, prevede un nuovo ordinamento dei consorzi agrari, disciplinando, all'articolo 5, le procedure da seguire, in un periodo transitorio di trentasei mesi, per pervenire al concordato o alla cessione dei consorzi stessi, ovvero alla loro liquidazione;

il medesimo articolo, al comma 6, detta disposizioni di garanzia per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 che dovessero risultare eventualmente in esubero, prevedendone la ricollocazione presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura;

la legge demanda l'individuazione delle modalità di tale ricollocazione al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, operante presso la Presidenza del Consiglio;

dopo l'approvazione della legge la situazione di alcuni consorzi si è ulteriormente aggravata e rende necessario un intervento del Governo atto a chiarire il futuro dei consorzi in liquidazione coatta amministrativa, con particolare riferimento al personale dipendente, cui occorre dare garanzie circa l'assenza di soluzioni di continuità tra l'eventuale esubero e la ricollocazione presso enti pubblici e privati;

al fine della ricollocazione, occorre tenere conto che molti dipendenti dei consorzi in liquidazione coatta amministrativa patiscono già oggi una situazione di indubbia precarietà e difficoltà, non avendo alcuna certezza in ordine ai tempi delle retribuzioni;

impegna il Governo

ad emanare disposizioni interpretative ed attuative della legge n. 410 del 1999 volte

ad individuare le procedure ed i tempi congrui per far sì che il personale dei consorzi in liquidazione coatta amministrativa eventualmente in esubero venga prontamente ricollocato, come previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 410, evitando così l'aggravarsi delle situazioni richiamate in premessa.

(7-00832)

« Pecoraro Scanio ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CARMELO CARRARA. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premessò che:

la normativa sui vincoli alla proprietà privata nelle aree limitrofe agli aeroporti di cui agli articoli 714 e seguenti del codice della navigazione, modificati dalla legge n. 58 del 1963, risulta inadeguata all'attuale realtà e non conforme alla normativa internazionale in materia di sicurezza degli impianti aeroportuali;

essa determina i vincoli altimetrici delle costruzioni prossime agli aeroporti in funzione della distanza dal perimetro aeroportuale e non dalla pista;

di conseguenza i comuni di Cinisi, Terrasini e Carini hanno provveduto ad applicare tali vincoli alle aree circostanti l'aeroporto « Falcone-Borsellino » di Punta Raisi, secondo le prescrizioni della legge predetta e dei conseguenti decreti ministeriali;

tali vincoli sono tutt'oggi operativi, nonostante il decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 1985 abbia recepito i principi generali allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale; da tale provvedimento discendeva tra l'al-